R.G.n. 89859-15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

UFFICIO AFFARI IMMIGRAZIONE

****

Il Giudice di Pace, sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza 26/02/2019, sul ricorso inviato a mezzo posta in data 21/12/2015, pervenuto e depositato in Cancelleria il giorno 23/12/2015 ex art. 13, comma 8 D.Lgs. 286/1998 dallo straniero , difeso di fiducia dall'Avv. Uljana Gazidede avverso il decreto di espulsione n. 2015/004711 adottato dal Prefetto della provincia di Milano in data 28/11/2015, notificato in pari data;

- letto il ricorso ed esaminati gli atti,
- esaminate le note prodotte dalla Questura di Milano;
- udita la difesa del ricorrente alle udienze del giorno 07/01/2016 21/01/2016 e 26/02/2019;

Osserva

1. il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente dal difensore di fiducia dello straniero nei termini di legge;
2. lo straniero è stato espulso per violazione dell'art 13, comma 2 lettera b) D.Lgs 286/1998 ss.mm.ii., in quanto, "*ha presentato istanza di rinnovo di permesso di soggiorno in data 20/02/2013 presso la Questura di Milano, richiesta rifiutata in data*

25/11/2014";

3. la difesa ha eccepito la nullità del decreto di espulsione in quanto lo stesso non poteva essere espulso, ai sensi dell'art. 19, comma 1 D.Lgs. 286/1998 ss.mm.ii. "in ragione della sua condizione personale o sociale", per essere vittima di una "vendetta di sangue" dal 1996. È stata altresì eccepita la nullità del decreto per mancanza di sottoscrizione del Prefetto, nonché per mancanza di dichiarazione di conformità della copia notificata. È stata altresì eccepita violazione dell'art. 13, comma 7 D.Lgs. 286/1998 ss.mm.ii. per la mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dallo straniero atteso che lo stesso non parla e non comprende la lingua inglese. È stata altresì eccepita la violazione della Direttiva UE 115/2008 per mancata concessione di un termine per la partenza volontaria;

4. L'amministrazione Opposta ha fatto pervenire nota per l'udienza del giorno 07/01/2016 nella quale da una lato ha ribadito la correttezza del provvedimento, evidenziando in relazione alle eccezioni sollevate che non poteva concedersi un termine per la partenza volontaria, in quanto lo straniero non intendeva fare ritorno al proprio paese, che il provvedimento notificato è un secondo originale quindi non è necessaria l'attestazione di conformità, che il Vice prefetto che ha sottoscritto il decreto è stato appositamente delegato e che la

traduzione del decreto in una delle lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo) come previsto dalla normativa è pienamente legittima ed ha raggiunto lo scopo, dal momento che lo straniero ha impugnato tempestivamente il decreto.

5. Nelle note depositate all'udienza del giorno 21/01/2016 alla luce della riferita richiesta di protezione internazionale il Giudice ha sospeso il procedimento.
6. Con istanza di riassunzione depositata in data 05/02/2019 l'Amministrazione ha comunicato che lo straniero non risulta essere titolare di un permesso di soggiorno (in altri termini che non risulta che lo stesso dopo 4 anni non risulta avere pendente richiesta di protezione internazionale).
7. Il Giudice ha fissato udienza in data 12/02/2019, debitamente comunicata alle parti, nel corso della detta udienza in data 26/02/2019 quale il Funzionario Delegato dell'Amministrazione, unico presente, ha confermato quanto dedotto e chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore, impossibilitato a presenziare ha inviato nota scritta nella quale ha richiamato le eccezioni formulate e chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
8. L'intervenuta riassunzione da parte dell'Amministrazione in considerazione del tempo trascorso, oltre 4 anni, dalla sospensione del procedimento per la presunta presentazione di una richiesta di

protezione internazionale è pienamente legittima, atteso che agli atti non è stata fornita alcuna prova che l'odierno opponente abbia presentato compiutamente la detta richiesta.

Ciò premesso il ricorso dovrà essere deciso sulla base delle eccezioni formulate con l'atto introduttivo in relazione alle quali il difensore a suo tempo nominato, sebbene abbia dichiarato di non avere più alcun contatto con l'odierno opponente, si è comunque integralmente riportato nelle note fatte pervenire per l'udienza di riassunzione.

9. Il ricorso sotto tale profilo è da ritenersi fondato e deve essere accolto in ragione dell'eccezione da ritenersi assorbente rispetto alle altre sollevate da parte opponente, di violazione da parte dell'Amministrazione opposta dell'art. 13, comma 7 D.Lgs. 286/1998 per mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile dallo straniero.

   Come ormai ripetutamente statuito dal Supremo Collegio (*ex pluribus* Cass. Civ.Sez. VI-1 24341/2014), in tema di obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione dello straniero, e di ricorso alle lingue veicolari, qualora non sia possibile provvedere nella lingua conosciuta dall'espellendo (art. 13 comma settimo del d.lgs n. 286 del 1998), innovando rispetto al proprio precedente indirizzo, che riteneva sufficiente la mera attestazione, d'impossibilità da parte dell'autorità amministrativa di procedere alla traduzione nella lingua dello straniero, la Cassazione ha stabilito, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze

dell'Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi e il diritto dello straniero ad una informazione effettiva ed immediata relativa all'esercizio del proprio diritto costituzionale di difesa, che l'impossibilità della traduzione possa giustificarsi solo quando l'Amministrazione affermi, e il giudice ritenga plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione da formulare e, conseguentemente venga attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore, non potendo essere ignorato che la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, la formazione di flussi migratori stabili per nazionalità ed etnie, e la diffusione delle procedure d'informatizzazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, inducono a ritenere residuale la necessità di una traduzione personalizzata.

10. Nel caso di specie, trattandosi di cittadino ALBANESE, la consistenza del fenomeno migratorio proveniente da quel paese in Italia non rende plausibile l'asserzione di impossibilità di predisposizione del testo in nella lingua dell'odierno ricorrente.

    Per tale motivo, considerata la patente violazione dell'art. 13 comma settimo del D.lgs n. 286 del 1998, per mancata traduzione del decreto di espulsione, il ricorso dovrà essere accolto e dovrà essere disposto l'annullamento del decreto di espulsione 2015/004711 del Prefetto di Milano.

11. E' stata avanzata istanza di ammissione al gratuito patrocinio dello Stato, e che a tale proposito il D.P.R. 115/2002, all'art 142 ha stabilito l'ammissione *ex lege*, indipendentemente dalla verifica dei requisiti di reddito e che pertanto il giudice provvederà alla

liquidazione con separato atto.

12. Infine, considerata la natura interpretativa della decisione e l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto oggetto della decisione, deve ritenersi che sussistano sufficienti e giustificati motivi per la compensazione delle spese di procedimento tra le parti,

P.Q.M.

A) ACCOGLIE il ricorso proposto dallo straniero

avverso il decreto di espulsione n. 2015/004711 adottato dal Prefetto della provincia di Milano in data 28/11/2015, notificato in pari data.

B) Ammette lo straniero al patrocinio a spese dello stato;

C) Compensa interamente le spese di procedimento.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni

Milano 28/02/2019

IL GIUDICE DI PACE

Avv. ALBERTO BARGERO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 28 FEB. 2019

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Angela APOLITO